GAZZETTA UFFICIALE
DEL REGNO D'ITALIA

ANNO 1890 — ROMA — GIOVEDI' 9 GENNAIO — NUM. 6

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE NON UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visti i RR. Magistrali decreti 20 febbraio 1868 e 22 giugno 1873;

Sulla proposta del Nostro Primo Segretario pel Gran Magistero Mauriziano;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono nominati membri della Giunta incaricata di verificare se sulla proposta di nomine e promozioni dell'Ordine Mauriziano concorrono le condizioni stabilite dal R. decreto Gran Magistrale 20 febbraio 1868, i Consiglieri:

Cavaliere Agostino Magliani;
Cavaliere Giuseppe Biancheri;
Barone Tommaso Celesia di Vegliasco.

Il Nostro Primo Segretario predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà registrato al Controllo Generale dell'Ordine Mauriziano.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1890.

UMBERTO.

D. BERTI.

Il Numero **6578** *(Serie 3a) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Ollomont per la sua aggregazione alla Sezione elettorale di Valpelline;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Ollomont ha 91 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Ollomont è aggregato alla Sezione elettorale di Valpelline del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1889.

UMBERTO

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6579** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Bionaz per la sua aggregazione alla Sezione elettorale di Valpelline;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali approvata col Regio Decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Bionaz ha 36 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Bionaz è aggregato alla Sezione elettorale di Valpelline del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6580** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduta la domanda del comune di Pont Bozet per la sua aggregazione alla Sezione elettorale di Champorcher;

Veduta la tabella generale delle Sezioni dei Collegi elettorali, approvata col Regio decreto del 24 settembre 1882, N. 997 (Serie 3ª);

Visti gli articoli 47 e 48 della legge elettorale politica 24 settembre 1882;

Ritenuto che il comune di Pont Bozet ha 64 elettori politici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il comune di Pont Bozet è aggregato alla Sezione elettorale di Champorcher del 5° Collegio di Torino.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

Il Numero **6581** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Viste le leggi 11 ottobre 1863, n. 1500, 14 aprile 1864, n. 1731, 14 luglio 1887, n. 4711 (serie 3ª) e 11 luglio 1889, n. 6233 (serie 3ª);

Udito il Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio, Nostro Ministro Segretario di Stato per l'Interno e *ad interim* per gli Affari Esteri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'annesso regolamento, visto d'ordine Nostro dal Ministro *ad interim* degli Affari Esteri, per l'esecuzione della legge 11 luglio 1889, n. 6233 (serie 3ª) sulle aspettative, le disponibilità e le pensioni degli Agenti diplomatici e consolari.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

REGOLAMENTO *per l'esecuzione della legge 11 luglio 1889, n. 6233 (Serie 3ª).*

TITOLO I.

Dell' aspettativa.

Art. 1.

Gli agenti diplomatici e consolari potranno essere posti in aspettativa per motivi di salute, di famiglia e di ufficio.

CAPO I. — *Dell'aspettativa per motivi di salute.*

Art. 2.

L'aspettativa per ragioni di salute può essere domandata dall'agente diplomatico o consolare, o promossa d'ufficio.

Art. 3.

L'aspettativa per infermità cesserà col cessare della causa per la quale fu concessa, ed in ogni caso non potrà continuare al di là di due anni.

Art. 4.

Scaduto questo termine l'agente diplomatico o consolare cessa dal far parte dell'amministrazione, salvo al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quella indennità che a termini di legge possa competergli.

Art. 5.

L'agente diplomatico o consolare che domanda d'essere collocato in aspettativa per malattia deve comprovare la sussistenza di tale causa, mediante produzione di regolare attestazione medica. Il capo d'ufficio a cui venga presentata l'istanza, nell'inviarla al Ministero, l'accompagnerà colle sue informazioni e colle sue osservazioni.

Art. 6.

Il capo d'ufficio, che di propria iniziativa propone il collocamento in aspettativa d'un agente diplomatico o consolare da lui dipendente, deve farne motivata relazione al Ministero sotto la propria responsabilità. Potrà quando lo creda opportuno unire alla sua relazione un attestato medico della malattia dell'impiegato.

Art. 7.

Agli agenti diplomatici e consolari in aspettativa per motivi di salute sarà conceduto un assegno non maggiore della metà nè minore del terzo dello stipendio, se conteranno 10 o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto se conteranno meno di 10 anni.

Art. 8.

Agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazione, ai consoli generali e consoli che attualmente si trovano in aspettativa per motivi di salute, sarà però conceduto un assegno annuo non maggiore di due terzi, nè minore della metà dello stipendio se conteranno 10 o più anni di servizio, e non maggiore della metà nè minore di un terzo se conteranno meno di 10 anni.

Art. 9.

Non si disporrà del posto dell'agente diplomatico o consolare in aspettativa durante il tempo in cui rimane collocato in tale Stato.

Se però la convenienza del servizio esige che al posto dell'agente in aspettativa si provvegga con nomina definitiva, se ne lascerà vacante nella stessa amministrazione altro di eguale grado e stipendio.

Art. 10.

Quando accada il caso eccezionale previsto nel secondo paragrafo dell'articolo precedente, che sia dal Governo provveduto il posto dell'agente diplomatico o consolare collocato in aspettativa, nel decreto col quale quel posto venga ad altri conferito sarà tassativamente indicato l'altro corrispondente che si lascia vacante per quest'ultimo.

Art. 11.

I posti degli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, dei consiglieri di legazione, dei consoli generali e consoli collocati in aspettativa per motivi di salute potranno esser provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedano.

Art. 12

Allorquando venisse soppresso il posto occupato da un impiegato che si trovi in aspettativa, saranno ad esso applicabili le disposizioni contenute nel titolo II del presente regolamento sugli impiegati in disponibilità.

Le stesse norme saranno applicate agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione, consoli generali e consoli quando durante l'aspettativa fosse stato provveduto ai loro posti, e quando non vi sia vacanza di altri posti corrispondenti che possano essere loro conferiti.

Art. 13.

Quando l'agente diplomatico e consolare durante lo stato di aspettativa domandi di rientrare in servizio attivo, dovrà produrre una attestazione medica comprovante il ristabilimento della sua salute; ed il capo d'ufficio, a cui la domanda sarà presentata, dovrà trasmetterla al ministero colle sue osservazioni ed informazioni. Ove un capo di ufficio abbia ragione di ritenere che un agente da lui dipendente, posto in aspettativa per infermità, si sia ristabilito in guisa da poter ripigliare i lavori del suo ufficio, ne dovrà dirigere relazione motivata al ministro.

Art. 14.

Il tempo passato dall'agente diplomatico e consolare in aspettativa per motivi di salute non importa interruzione di servizio, nè pregiudizio all'anzianità.

Se però il loro posto venisse nell'intervallo soppresso, gli ufficiali diplomatici e consolari in aspettativa saranno ricollocati nel servizio attivo collo stipendio e anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in aspettativa.

Art. 15.

Durante l'aspettativa gli agenti diplomatici e consolari possono chiedere il collocamento a riposo. Il governo può anche, durante l'aspettativa, collocarli a riposo, quando per età, per salute, o per altre cause fosse da prevedersi che non possono più rientrare utilmente in attività di servizio, e sempreché loro possa competere almeno una quota minima di pensione.

Art. 16.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di salute è computato come utile per metà per il conseguimento della pensione.

Sarà sempre tolto a base l'ultimo stipendio d'attività goduto dall' impiegato.

Sull'assegno concesso agli impiegati in aspettativa per motivi di salute sarà fatta la ritenuta stabilita per la pensione.

CAPO II. — *Dell'aspettativa per motivi di famiglia.*

Art 17.

L'aspettativa per motivi di famiglia può essere accordata soltanto in seguito a domanda dell'agente diplomatico o consolare.

Art. 18.

L'aspettativa per motivi di famiglia non può eccedere la durata di un anno. È però nella facoltà dell'agente diplomatico o consolare di chiedere che cessi anche prima dello scadere del termine pel quale venne accordata.

Art 19.

Scaduto il termine di un anno l'agente diplomatico o consolare cessa dal far parte dell'amministrazione, salvo al medesimo la ragione di conseguire quella pensione di riposo o quella indennità che a termini di legge possa competergli.

Art. 20.

Non sarà conceduto assegno a favore degli agenti diplomatici o consolari collocati in aspettativa per motivi di famiglia.

Art. 21.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di famiglia devesi interamente dedurre agli effetti dell'anzianità.

Art. 22.

Sono applicabili agli agenti diplomatici e consolari in aspettativa per motivi di famiglia gli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del capo I del presente titolo.

Art. 23.

Il tempo trascorso in aspettativa per motivi di famiglia non è computato per il conseguimento della pensione.

Sarà sempre tolto a base l'ultimo stipendio d'attività goduto dallo impiegato.

CAPO III. — *Dell'aspettativa per motivi di servizio.*

Art. 24.

Gli inviati straordinari e i ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli possono essere posti in aspettativa per ragioni di servizio, previa deliberazione del consiglio dei ministri.

L'aspettativa per ragioni di servizio non eccederà la durata di un anno.

Art. 25.

L'aspettativa per motivi di servizio è data d'ufficio e non può essere chiesta dall'impiegato.

Art. 26.

Gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli collocati a disposizione del ministero per ragione di guerra, di interruzioni delle relazioni diplomatiche o per altri motivi di servizio non possono essere collocati in aspettativa per motivi di servizio.

Art. 27.

Agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, ai consiglieri di legazione, ai consoli generali ed ai consoli collocati in aspettativa per ragioni di servizio è conceduto un assegno annuo non maggiore di due terzi, nè minore della metà dello stipendio se conteranno 10 o più anni di servizio, e non maggiore della metà, nè minore di un terzo se conteranno meno di 10 anni di servizio.

Avranno sempre diritto ai due terzi dell'assegno gli ufficiali che abbiano compiuto 15 anni di servizio ed alla metà quelli che abbiano compiuto 5 anni.

Art. 28.

I posti degli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, dei consiglieri di legazione, consoli generali e consoli collocati in aspettativa per motivi di servizio potranno essere provveduti, se i bisogni del servizio lo richiedono.

Art. 29.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio non reca pregiudizio all'anzianità.

Art. 30.

Agli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione, consoli generali e consoli collocati in aspettativa per ragioni di servizio sono rimborsate le spese effettivamente incontrate per il loro viaggio di ritorno in patria e per quello delle loro famiglie compreso il trasporto della mobiglia, per la via diretta o più economica, mediante la presentazione di analoga nota corredata per quanto possibile di documenti giustificativi.

Art. 31.

L'inviato straordinario e ministro plenipotenziario, il consigliere di legazione, il console generale e il console che trovandosi in congedo in Italia venga collocato in aspettativa per ragioni di servizio, ha diritto al rimborso delle spese di viaggio di ritorno in patria della sua famiglia, compreso il trasporto della mobiglia giusta il disposto dell'articolo precedente.

Art. 32.

Il tempo passato in aspettativa per ragioni di servizio è considerato come utile per l'acquisto delle indennità di primo stabilimento a beneficio dell'ufficiale diplomatico o consolare che ne fosse stato provvisto.

Art. 33.

Durante l'aspettativa per motivi di servizio gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli possono essere collocati a riposo d'ufficio col trattamento stabilito dal titolo IV del presente regolamento.

Art. 34.

Il tempo passato in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

Art. 35.

Parimenti durante l'aspettativa per ragioni di servizio possono chiedere di essere collocati a riposo, ma in tal caso rimangono ferme le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731 e di tutte le altre leggi relative alle pensioni, per il computo degli anni utili a conseguire la pensione.

TITOLO II.

Della disponibilità.

Art. 36.

Gli agenti diplomatici e consolari potranno essere posti in disponibilità per soppressione d'ufficio, o per riduzione di ruoli organici; e gl'inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli potranno esserlo quando la disponibilità debba essere decretata dopo cessata l'aspettativa d'ufficio.

CAPO I. — *Della disponibilità per soppressione d'ufficio o per riduzione di ruoli organici.*

Art. 37.

Possono essere collocati in disponibilità gli agenti diplomatici e consolari, i quali cessano dalle loro funzioni per soppressione di ufficio o per riduzione di ruoli organici.

Art. 38.

Per gli effetti della legge sulla disponibilità vi ha soppressione di ufficio quando, disciolta un'amministrazione, cessano tutti gli impieghi ad essa attinenti. Il semplice cambiamento di forma, il riordinamento delle discipline per le quali si regge un'amministrazione, il mutamento di titolo o di nome non può considerarsi come soppressione di ufficio.

Art. 39.

Vi ha riduzione di ruoli organici quando si restringe il numero degli impiegati di un'amministrazione o si sopprime alcuno degli uffici che ne formano parte o dipendenza. Il solo mutamento di nomi o di gradi, o la riduzione degli stipendi, non può considerarsi come riduzione di ruoli organici.

Art. 40.

Allorchè segue il caso di riduzione di ruoli organici, il ministero, dove non provvedano leggi speciali, determinerà quali debbano essere posti in disponibilità fra gli impiegati dell'amministrazione di cui è ridotto il personale o soppresso un qualche ufficio.

Art. 41.

La disponibilità compete agli agenti diplomatici e consolari, quando in seguito a soppressione d'ufficio o a riduzione di ruoli organici, il ministero non provvede alla loro condizione o col conferimento di altro impiego o mediante collocamento a riposo, salvi i casi di provvedimenti disciplinari.

Art. 42.

Entro un mese dalla soppressione dell'ufficio o dalla riduzione dei ruoli organici, il Governo provvederà quanto agli impiegati.

Nell'intervallo che potesse trascorrere tra la soppressione dell'ufficio o la riduzione del ruolo organico e i provvedimenti del Governo, gli agenti diplomatici e consolari saranno considerati come posti in disponibilità e godranno del relativo assegno.

Art. 43.

La disponibilità non potrà durare oltre due anni.

Questo periodo è perentorio: esso non può essere prorogato, in un'amministrazione qualunque dello Stato.

Art. 44.

Agli agenti diplomatici e consolari collocati in disponibilità sarà conceduto un assegno non maggiore della metà, nè minore del terzo dello stipendio, se conteranno 10 o più anni di servizio, e non maggiore di un terzo, nè minore del quarto, se conteranno meno di 10 anni.

Art. 45.

Gli agenti diplomatici e consolari in disponibilità saranno ricollocati nel servizio attivo collo stipendio e anzianità che avevano al tempo in cui furono messi in disponibilità.

Art. 46

Durante il periodo della disponibilità, e dopo che esso sia terminato, gli agenti diplomatici e consolari possono chiedere di essere collocati a riposo.

Art. 47.

Durante il periodo della disponibilità può il Ministero collocare a riposo gli agenti diplomatici e consolari quando per età avanzata o

per salute o per altra causa, non sia a prevedersi che possano essere utilmente richiamati in servizio attivo e sempreché possano aver diritto almeno a una quota minima di pensione.

Art. 48.

Sull'assegno di disponibilità sarà fatta la ritenuta stabilita dalle leggi per la pensione.

Art. 49.

Il tempo passato in disponibilità è valutato per intiero agli effetti della pensione.

Art. 50.

Nella liquidazione delle pensioni d'un agente diplomatico o consolare in disponibilità sarà tolto a base lo stipendio di cui esso godeva prima di essere collocato in disponibilità secondo le discipline che reggono la materia delle pensioni.

Art. 51.

Cessata la disponibilità per qualsiasi causa prima dello scadere del biennio, gli agenti diplomatici e consolari non potranno più esservi in alcun modo ristabiliti, tranne il caso che, dopo essere stati richiamati in attività di servizio, intervenga novellamente alcuna delle cause che danno luogo alla disponibilità.

Neppure la rivocazione dell'atto o decreto pel quale l'agente diplomatico e consolare abbia cessato dalla disponibilità, può distruggere gli effetti incorsi per tale cessazione.

Art. 52.

Scaduto il biennio prefisso come durata perentoria della disponibilità, gli agenti diplomatici e consolari cesseranno senz'altro di fare parte dell'amministrazione e di percepire l'assegno di disponibilità, quando anche continuassero a prestare servizio straordinario.

CAPO II. — *Della disponibilità nella quale sono collocati gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, consiglieri di legazione, consoli generali e consoli dopo scaduta l'aspettativa per ragioni di servizio.*

Art. 53.

Scaduto il termine dell'aspettativa per ragioni di servizio senza che gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli siano stati richiamati in servizio o collocati a riposo saranno collocati in disponibilità col trattamento stabilito nel capo I del presente titolo, salvo quanto è disposto dagli articoli seguenti.

Art. 54.

Il tempo passato dall'inviato straordinario e ministro plenipotenziario, dal consigliere di legazione, dal console generale e dal console nella disponibilità contemplata dal presente capo non importa pregiudizio all'anzianità.

Art. 55.

Avranno sempre diritto ad un assegno pari alla metà dello stipendio gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, consoli generali e consoli che abbiano compiuti 15 anni di servizio e pari ad un terzo quelli che abbiano terminato 5 anni.

Art. 56.

Il tempo passato in disponibilità giusta le prescrizioni di questo capo è considerato come utile per l'acquisto delle indennità di primo stabilimento a benefìcio dell'ufficiale diplomatico o consolare che ne fosse stato provvisto.

Art. 57.

Durante la disponibilità contemplata dal presente capo gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli possono essere collocati a riposo d'ufficio col trattamento stabilito dal titolo IV del presente regolamento.

Art. 58.

Parimenti possono chiedere di essere collocati a riposo, ma in tal caso rimangono ferme le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, edi tutte le altre leggi relative alle pensioni, per il computo degli anni utili a conseguire la pensione.

TITOLO III.

Disposizioni comuni all'aspettativa ed alla disponibilità.

Art. 59.

Il collocamento in disponibilità o in aspettativa per motivi di salute o di famiglia è stabilito con decreto reale per gl'impiegati nominati con simili decreti e in tutti gli altri casi con decreto ministeriale. Nel decreto s'indicherà l'epoca della decorrenza della disponibilità o dell'aspettativa, la causa che l'ha determinata, aggiungendo, se trattasi di aspettativa per infermità, che questa fu comprovata; l'assegno conceduto all'impiegato ed il termine ultimo della durata di esso. Tali provvedimenti saranno annunziati nella *Gazzetta Ufficiale* del regno, separatamente dagli altri atti relativi al movimento del personale delle varie amministrazioni.

Art. 60.

Nel determinare l'assegno di cui agli articoli 7, 27, 44 e 45 in ragione della durata del servizio da loro prestato si terrà conto degli anni di servizio prestati nella qualità di volontario, alunno, uditore o altro equivalente.

Art. 61.

Dei decreti di collocamento in disponibilità od in aspettativa verrà fatta comunicazione all'agente diplomatico o consolare.

Art 62.

Gli agenti diplomatici e consolari hanno obbligo di far conoscere al ministero il luogo della loro ordinaria dimora durante l'aspettativa o la disponibilità, ed i successivi eventuali cambiamenti di essa.

Art. 63.

Gli agenti diplomatici e consolari in disponibilità e quelli in aspettativa durante questa loro condizione saranno soggetti alle norme disciplinari pei medesimi fissate, in quella parte che può applicarsi anche agli impiegati che non sono in attività di servizio.

TITOLO IV.

Del collocamento a riposo e del diritto a pensione degli agenti diplomatici e consolari, e del servizio utile al conseguimento della pensione nei casi di collocamento a riposo d'ufficio.

Art. 64.

Hanno diritto di essere collocati a riposo e di conseguire pensione:

a) gl'impiegati che hanno compiuti 40 anni di servizio, ovvero 65 di età con 25 di servizio;

b) quelli che dopo 25 anni di servizio siano divenuti per infermità inabili a continuarlo od a riassumerlo;

c) quelli che dopo 25 anni di servizio fossero dispensati dall'impiego, e quelli che dopo il tempo medesimo fossero collocati in disponibilità per soppressione o riforma degli uffici.

Art. 65.

L'impiegato che per ferite riportate o per infermità contratte a cagione dell'esercizio delle sue funzioni fu reso inabile a prestare ulteriormente servizio, ha diritto di essere collocato a riposo e di conseguire la pensione, qualunque sia l'età sua e la durata dei suoi servizi.

Art. 66.

Ha diritto ad essere collocato a riposo coll'indennità di cui all'articolo 22 della legge 14 aprile 1864, n. 1731:

a) l'impiegato che ha servito per un periodo di tempo minore di anni 25 e maggiore di 10, ed è divenuto inabile a continuare od a riassumere il servizio per fatti diversi da quelli indicati nell'articolo precedente;

b) l'impiegato che avendo servito meno di 25 anni, ma più di 10, fosse dispensato dall'impiego, ovvero fosse posto in disponibilità per soppressione o per riforma degli uffici.

Art. 67.

Il ministero potrà collocare a riposo un impiegato che vi abbia diritto a termini degli articoli precedenti, ancorchè non ne faccia domanda.

Art. 68.

Oltre i casi previsti negli articoli precedenti, gli inviati straordinari e ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli possono essere posti a riposo per ragioni di servizio.

Art. 69.

Il collocamento a riposo sarà dato con decreto reale se l'impiegato fu nominato con decreto reale, e con decreto ministeriale per gli altri.

Art. 70

Il provvedimento col quale sono collocati d'ufficio a riposo impiegati nominati con decreto reale, dovrà essere preceduto da deliberazione del Consiglio dei ministri.

Art. 71.

Dopo 5 e non oltre 10 anni di servizio prestato nella qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, di consigliere di legazione, di console generale e console od anche promiscuamente in altri uffici precedenti, verrà accordata a quegli ufficiali per una sola volta una indennità corrispondente allo stipendio dovuto nell'ultimo anno di servizio al netto di ogni ritenuta.

Art. 72

Oltrepassati i 10 anni di servizio, come è detto nell'articolo precedente, gli inviati straordinari o ministri plenipotenziari, i consiglieri di legazione, i consoli generali e consoli acquistano titolo a conseguire la pensione che sarà liquidata ai termini degli articoli 14 e 17 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Il tempo utile prestato nella qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario, di consigliere di legazione, di console generale o di console sarà agli effetti della pensione aumentato del terzo quando sono collocati a riposo d'ufficio, purchè non abbiano raggiunto i 25 anni di servizio e coll'aggiunta del terzo non si eccedano i 25 anni di tempo utile per la pensione.

Art. 73.

Rimangono ferme le disposizioni della legge 14 aprile 1864, n. 1731, e di tutte le altre leggi relative alle pensioni, quando il collocamento a riposo avvenga in seguito a domanda dell'inviato straordinario e ministro plenipotenziario, del consigliere di legazione, del console generale o console, o sia pronunciata a termini dell'art 65.

Art. 74

È abrogato l'art. 44 del regolamento approvato col R. decreto 7 giugno 1866. n. 2996, ed è pure abrogato l'art. 41 del R. decreto 29 novembre 1870, n. 6090.

Roma, addì 28 novembre 1889.

Visto d'ordine di S. M.
Il Presidente del Consiglio, Ministro dell'Interno e ad interim degli Affari Esteri
CRISPI.

Il Numero **6582** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. V dello Statuto fondamentale del Regno;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro dell'Interno e *ad interim* degli Affari Esteri, e del Nostro Ministro per le Poste e Telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Piena ed intera esecuzione sarà data al protocollo firmato a Cairo d'Egitto il 24 dicembre 1889, per applicare alle corrispondenze postali fra l'Italia ed Alessandria di Egitto le tariffe dell'Unione postale universale.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.
LACAVA.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

PROTOCOLLO *per applicare alle corrispondenze postali fra l'Italia ed Alessandria d'Egitto la tariffa dell'Unione postale universale.*

Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus des articles suivants:

1. L'article 1er du Protocole rédigé a Rome le 16 novembre 1883, à l'occasion de la suppression du bureau de poste italien d'Alexandrie d'Egypte, est modifié dans le sens, que les correspondances de toute nature circulant entre l'Italie et la ville d'Alexandrie seront soumises aux taxes de l'Union postale universelle, d'après la Convention du 1er juin 1878, révisée à Lisbonne en 1885.

2. Le maximum du montant des mandats de poste, échangés entre les bureaux italiens et les bureaux égyptiens, est fixé à 1000 francs en Italie et à une somme équivalente en monnaye égyptienne en Egypte.

Ces mandats seront soumis à la taxe dont à l'article 3 de l'arrangement du 4 juin 1878; et les deux Administrations renoncent à la perception du minimum de 50 centimes.

3. L'Administration égyptienne renonce de même à la perception de la surtaxe de 25 centimes, dont à l'article 5 de la Convention du 3 novembre 1880, révisée à Lisbonne en 1885, sur les colis échangés entre l'Egypte et l'Italie.

4. Un arrangement spécial sera conclu entre les deux Administrations pour l'intervention de la poste dans les abonnements aux journaux et publications périodiques paraissant en Italie et en Egypte.

5. Le présent Protocole aura effet du 1er janvier 1890, après ratification par les deux Gouvernements.

Fait en double original au Caire, le 24 décembre 1889.

L'Agent et Consul Général d'Italie
L. MACCIÒ.

Le Ministre des Affaires Etrangères d'Egypte
ZOULFIKAR.

Relazione a S. M. *nell'udienza del dì 15 dicembre 1889 sul decreto proposto dal Ministro della pubblica istruzione per la Fondazione di un laboratorio di Psicologia sperimentale.*

Fra i progressi scientifici del nostro secolo non ultimo è quello che si riferisce alla Psicologia.

Dai filosofi i fenomeni psichici si studiavano colla semplice osservazione soggettiva, e come se non abbiano alcuna relazione agli organi della vita; fisiologi e patologi dimostrarono che era impossibile intenderli e spiegarli senza giusta intima relazione organica, e adoperarono l'osservazione oggettiva e l'esperimento. I naturalisti, poi hanno avocato a sè lo studio della psicologia e per mezzo della comparazione, strumento meraviglioso di esplicazioni razionali e di scoperte, hanno trovato che i fenomeni psichici sono manifestazioni della vita. Così la psicologia, per fisiologi e naturalisti, è divenuta un ramo della biologia, e prende posto fra le scienze naturali.

Da ciò sono sorti nuovi metodi di ricerca sulle manifestazioni psichiche, e gl'istrumenti e la applicazione della matematica hanno completato i modi di osservazione obbiettiva e l'esperimento, per regolare il loro prodursi e indurre leggi generali nella gran variabilità individuale dei fenomeni. Ed è sorta anche una parte speciale di scienza psicologica, denominata *psicofisica*, la quale è un soccorso assai utile pel naturalista psicologico, perchè serve a completare le osservazioni di carattere obbiettivo nella psicologia sperimentale e comparata.

In Italia tali studi sono molto avanti, e non hanno nulla da invidiare alle nazioni sorelle, soltanto manca un'istituzione speciale che serva come mezzo di progresso ulteriore della scienza, e di studio per la gioventù, la quale non dev'essere lasciata addietro dalle nuove conquiste della scienza stessa.

A tale fine ci è sembrato opportuno di fondare un laboratorio di *Psicologia sperimentale* presso l'Università romana e che sia come

una sezione della scuola di Antropologia, già esistente da alcuni anni con un laboratorio, un museo e un professore speciale che la dirige e v'insegna.

Il laboratorio di Psicologia sperimentale avrà il fine speciale di studiare i fenomeni psichici come fenomeni naturali e perciò di ricercarli con metodi obbiettivi, coll'esperimento, dove questo può giungere, e di preparare la gioventù all'osservazione ed allo sperimento stessi, così contribuirà all'avanzamento della scienza psicologica, e renderà più chiare e più determinate nella mente dei giovani le cognizioni sulla natura dei fatti psichici.

E ciò tanto più stimiamo utile in quanto che oggi è universalmente riconosciuto che la psicologia è base di tutte le scienze sociali, e il principale mezzo di esplicazione dei fenomeni sociali.

Il professore di Antropologia dirigerà il Laboratorio di Psicologia sperimentale ed assisterà i giovani nelle ricerche e nelle esperienze tenendovi conferenze.

Con tale intendimento ho l'onore di sottoporre alla Maestà Vostra il seguente decreto.

Il Numero **6584** *(Serie 3ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Considerando che la psicologia è progredita per mezzo dell'osservazione obbiettiva e dell'esperimento;

Considerando che sarebbe di grande utilità l'istituire un laboratorio di ricerche sperimentali per l'avanzamento della scienza psicologica e per l'istruzione della gioventù che a tali studi si vorrà dedicare;

Veduto che nell'Istituto di antropologia dell'Università Romana può collocarsi una tale istituzione per l'affinità della materia;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la Pubblica Istruzione;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È fondato presso l'Università di Roma un *Laboratorio di psicologia sperimentale.*

Questo Laboratorio formerà una nuova sezione dell'Istituto antropologico annesso alla Facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali della stessa Università.

Art. 2.

La Direzione del Laboratorio di psicologia sperimentale è affidata al professore di antropologia, il quale dovrà fare delle ricerche per l'avanzamento della scienza e dirigere gli studenti nelle medesime ricerche, con lezioni e conferenze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1889.

UMBERTO.

P. Boselli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **6593** *(Serie 3ª) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 8 novembre 1889, n. 6517 (serie 3ª), che approva il regolamento per l'esecuzione della legge di P. S. pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno nel 3 dicembre u. s.;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine stabilito dagli articoli 109, 110 e 111 del regolamento stesso per le denunzie da fare agli Uffici di P. S., relativamente al servizio anagrafico-statistico, è prorogato a tutto il 31 gennaio 1890.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 gennaio 1890.

UMBERTO.

Crispi.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

Il Numero **MMMDCXIV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'articolo 14 della legge 6 luglio 1862, n. 680;

Visto il R. decreto 15 ottobre 1875, n. 2758 (serie 2ª);

Vista la deliberazione presa dalla Camera di commercio di Firenze in data 26 novembre 1889;

Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Le sezioni elettorali della Camera di commercio di Firenze sono riordinate e stabilite in conformità dell'annessa tabella, vista d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1889.

UMBERTO.

Miceli.

Visto, *Il Guardasigilli:* Zanardelli.

TABELLA delle Sezioni elettorali della Camera di Commercio ed arti di Firenze, unita al R. decreto 15 dicembre 1889.

N d'ord.	SEDE della Sezione elettorale	COMUNI componenti ciascuna sezione
1	Firenze (Città).	Firenze.
2	Firenze (Campagna).	Bagno a Ripoli — Fiesole — Galluzzo.
3	Bagno di Romagna.	Bagno di Romagna — Sorbano — Verghereto.
4	Barberino di Mugello.	Barberino di Mugello.
5	Borgo S. Lorenzo.	Borgo S. Lorenzo — Firenzuola — Scarperia — S. Pietro a Sieve — Vaglia — Vicchio.
6	Campi Bisenzio.	Campi Bisenzio — Calenzano — Carmignano.
7	Castelfiorentino.	Castelfiorentino — Certaldo — Montaione.
8	Dicomano.	Dicomano — Londa — S. Godenzo.
9	Empoli.	Empoli — Capraia e Limite — Montelupo — Vinci.
10	Figline Valdarno.	Figline Valdarno — Incisa.
11	Fucecchio.	Cerreto Guidi — Fucecchio.
12	Greve.	Greve.
13	Lastra a Signa.	Lastra a Signa — Signa — Casellina e Torri.
14	Modigliana.	Marradi — Modigliana — Tredozio.
15	Pistoia.	Lamporecchio — Marliana — Montale — Pistoia — Serravalle Pistoiese — Tizzana.
16	Pontassieve.	Pontassieve — Pelago.
17	Prato.	Cantagallo — Montemurlo — Prato — Vernio.
18	Rignano sull'Arno.	Reggello — Rignano sull'Arno.
19	Rocca S. Casciano.	Dovadola — Galeata — Palazzuolo di Romagna — Portico di Romagna — Premilcuore Rocca S. Casciano — S Sofia — Terra del Sole e Castrocaro.
20	S. Casciano in Val di Pesa.	Barberino di Val d'Elsa — Montespertoli — S. Casciano in Val di Pesa.
21	S. Croce sull'Arno.	Castelfranco di Sotto — S Croce sull'Arno — S. Maria in Monte.
22	S Marcello Pistoiese.	Cutigliano — Piteglio — S. Marcello Pistoiese — Sambuca Pistoiese.
23	S. Miniato.	Montopoli — S. Miniato.
24	Sesto Fiorentino.	Sesto Fiorentino — Brozzi.

Visto d'ordine di S. M.
Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio
MICELI.

Il Numero **MMMDCXV** *(Serie 3ª, parte supplementare) della Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

UMBERTO I
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto l'art. 31 della legge 6 luglio 1862, n. 680;
Visto il R. decreto 25 febbraio 1872, n. 243 (serie 2ª);
Vista la deliberazione della Camera di commercio di Carrara in dato 14 novembre 1889;
Sentito il Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Per l'applicazione della tassa che la Camera di commercio ed arti di Carrara, in forza del R. decreto 25 febbraio 1872, n. 243 (serie 2ª) è autorizzata ad imporre sugli esercenti commerci e industrie del proprio distretto, i contribuenti saranno divisi in venticinque categorie, a seconda dell'importanza dei loro esercizi, ed ognuno di essi sarà quotato annualmente nella misura seguente:

1ª	categoria	L. 150
2ª	»	» 125
3ª	»	» 100
4ª	»	» 85
5ª	»	» 75
6ª	»	» 60
7ª	»	» 50
8ª	»	» 45
9ª	»	» 40
10ª	»	» 35
11ª	»	» 30
12ª	»	» 25
13ª	»	» 20
14ª	»	» 18
15ª	»	» 16
16ª	»	» 14
17ª	»	» 12
18ª	»	» 10
19ª	»	» 8
20ª	»	» 6
21ª	»	» 5
22ª	»	» 4
23ª	»	» 3
24ª	»	» 2
25ª	»	» 1

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta Ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 dicembre 1889.

UMBERTO.

MICELI.

Visto, *Il Guardasigilli*: ZANARDELLI.

UMBERTO I

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per gli Affari dell'Interno, incaricato interinalmente delle funzioni di Ministro degli Esteri;

Veduto l'art. 32 della legge 14 aprile 1864, n. 1731.

Udito il Consiglio dei Ministri;

Abbiamo ordinato e ordiniamo:

Art. 1.

La Commissione incaricata, per l'anno 1890, di avvisare se i motivi della destituzione da un impiego civile siano tanto gravi da giustificare la perdita del diritto a pensione, è composta come segue:

Il comm. Massimiliano Martinelli, senatore e consigliere di Stato, presidente;

Il comm. Francesco Caligaris, consigliere alla Corte dei conti, commissario;

Il cav. Carlo Pavone, consigliere della Corte d'appello di Roma, commissario;

Il cav. Innocenzo Nardi-Dei, consigliere alla Corte di appello anzidetta, commissario;

Il comm. Giovanni Stringhini, direttore capo di divisione nel Ministero delle Finanze, commissario.

Art. 2.

Il cav. Carlo Gabbiani, capo sezione nel Ministero delle Finanze, eserciterà le funzioni di segretario della Commissione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1889.

UMBERTO.

CRISPI.

NOMINE. PROMOZIONI E DISPOSIZIONI

Disposizioni *fatte nel personale dell'Amministrazione carceraria:*

Con R. decreto del 23 novembre 1889

Confidati Ercole, contabile nell'amministrazione carceraria, dispensato dal servizio a decorrere dal 1° dicembre.

Dogliotti Francesco, contabile nell'amministrazione carceraria, dispensato dal servizio a decorrere dal 1° dicembre.

Con R decreto del 12 dicembre 1889:

Cacace Comincio, segretario nell'amministrazione carceraria, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio a decorrere dal 1° gennaio 1890.

Falzoni Gio. Battista, segretario nell'amministrazione carceraria, in aspettativa per motivi di salute, richiamato in attività di servizio a decorrere dal 1° gennoio 1890.

Disposizioni *fatte nel personale dipendente dal Ministero della Guerra:*

ESERCITO PERMANENTE.

Arma di fanteria

Con R decreto del 29 dicembre 1889.

Pio di Savoia Manfredo, tenente di fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Modena) ed assegnato al 64 fanteria.

Gastaldi Venanzio, id id. in aspettativa per infermità non provenienti dal servizio a Savona, trasferito in aspettativa per riduzione di corpo.

Rovei Giuseppe, sottotenente 8 fanteria, dispensato, per sua domanda, dal servizio effettivo; inscritto fra gli ufficiali di complemento dell'esercito permanente (distretto Pisa) ed assegnato all'8 fanteria.

Augimeri Michele, id. id. in aspettativa per sospensione dall'impiego a Palmi (Reggio Calabria), richiamato in servizio al 65 fanteria.

Arma di cavalleria.

Determinazione Ministeriale del 29 dicembre 1889.

De Luca Martino, capitano scuola militare, incaricato dell'insegnamento dal 1° gennaio 1890.

Corpo sanitario militare.

Con R. decreto del 29 dicembre 1889.

Cassini Giuseppe, tenente medico 10 bersaglieri, dispensato per sua domanda, dal servizio effettivo ed inscritto fra gli ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente (distretto Genova).

Italia 2° Sebastiano, sottotenente medico 11 fanteria, id. id. id. ed inscritto con anzianità 10 luglio 1887 fra gli ufficiali medici di complemento dell'esercito permanente (distretto Siracusa).

Ufficiali di complemento dell'esercito permanente.

Con R. decreto del 29 dicembre 1889.

I seguenti ufficiali di complemento sono ascritti in tale qualità alla milizia mobile (articolo 6, legge 29 giugno 1882, n. 830).

Arma di fanteria.

Capitani.

Scala Achille, distretto Roma.
Ferrarese Pietro, id. Potenza.
Gelli cav. Jacopo, distretto Firenze.

Tenenti.

Sergio Luigi, distretto Messina.
De Silva Gerardo, id. Caserta.
Vercillo Isacco, id Catanzaro.
Polcari Domenico, id. Avellino.
Parma Augusto, id. Genova.
Castellinard conte Peppino, id. Roma.
Benvenuto Salvatore, id. Livorno.
Bini Enrico, id. Livorno.
Giudica Angelo, id. Venezia.
Iacometti Giocondo, id. Siena.
Marani Antonio, id. Verona.
Giovannini Alfredo, id. Roma.
Graziadei Vittorio, 3 alpini.
Cordenonsi Ambrogio, 6 id
Petaccia Lello, distretto Chieti.
Forti Elia. 7 alpini.
Salvati Giulio, distretto Roma.
Vinardi Giuseppe, 3 alpini.
Miserocchi Lorenzo, distretto Ravenna.
Tedeschi Virgilio, id. Parma.
Chitarin Edoardo, id. Venezia.
Ruffo Giovan Battista, id. Catania.
Carocci Giuseppe, id. Firenze.
Vanni Attilio, id. Siena.
Tedeschi Alessandro, id. Vercelli.
Venturoli Arturo, id. Padova.
Perroni Giuseppe, id. Napoli.
Zanetti Eugenio, id Pavia.
Fano Ettore, id. Milano.
Nappi conte Lodovico, id. Ancona.
Siccardi Giuseppe, id. Savona.
Arculeo Vincenzo, id, Messina,
Iacopetti Antonio, id. Roma.
Rossi Eugenio, id. Trapani.
Papanti Francesco, id. Livorno.
Dogliotti Casimiro, 3 alpini.

Lemmi Michele, distretto Voghera.
Poggi Luigi, 6 alpini.
Morosini Edoardo, distretto Roma.
Boglietti Giuseppe, distretto Roma.
Giordano Federico, id. Napoli.
Coopmans De Yoldi Alfonso, id. Como.
Tonini Orazio, id. Roma.
Colaci Giuseppe, id. Lecce.
Mantia Pasquale, id. Palermo.
Zanfrognini Gino, id. Modena.
Andiloro cav. Giuseppe, id. Reggio Calabria.
Bonuzzi Ettore, id. Massa.
Gianni Carlo, id. Milano.
Bonavita Vincenzo, id. Napoli.
Bratta Francesco, id. Bari.
Sermasi Narciso, id. Milano.
Cianfrancesco Francesco, id. Milano.
Vergani Vittorio, id. Milano.
Molina Paolo, id. Varese.
Prato Lionello, id. Firenze.
Bertini Angelo, id. Milano.
Ciotola Eugenio, id. Napoli.
Lorido Carlo, id. Campobasso.
Alfani Angelo, id. Salerno.
Mazzone Sebastiano, id. Catania.
Di Bernardo Giov. Battista, id. Siracusa.
Cuccia Salvatore, id. Palermo.
Villani Giuliano, id. Foggia.
Marianti Luigi, id. Ferrara.
Cominotto Arrigo, id. Padova.
Lupo Giuseppe, id. Torino.
De Riso Vincenzo, id. Napoli.
Lutri Francesco, id. Siracusa.
Grana Alessandro, id. Siracusa.
De Luise Luigi, id. Napoli.
Spinetti Camillo, id. Roma'
Pagano Giuseppe, id. Trapani.
Mortola Emilio, id. Genova.
Morelli Luca, id. Caserta.
Scandurra Giovanni, id. Napoli.

Sottotenenti.

Borbonese Melchiorre, distretto Roma.
Falco Orazio, id. Torino.
Spandri Alfonso, id. Verona.
Manfredi Giuseppe, id. Ivrea.
De Simoni Achille, id. Milano.
Corino Giacomo, id. Casale.
Castelbarco Visconti Simonetta Carlo, id. Milano.
Olper Leone, id. Bari.
Aceto Domenico, id. Bari.
Ferrajoli Francesco, id. Salerno.
Masella Pietro, id. Taranto.
Zanelli Carlo, id. Ravenna.
Straniero Ruggiero, id. Napoli.
Bonacini Pietro, id. Modena.
Genduso Giuseppe, id. Catania.
Caizzi Antonio, id. Barletta.
Caroli Giuseppe id. Napoli.
Colucci Gustavo, id. Napoli.
Corinaldesi Edoardo, id. Ancona'
Portalupi Oreste, id Milano.
Nozzoli Federico, id. Roma.
Serra Carlo, id. Catania.
Spurgazzi Giov. Battista, id. Torino.
Loprieno Francesco, id. Bari.
Dagnino Giacomo, id. Palermo.
Montanari Andrea, distretto Roma.
Carfratelli-Seghetti Giuseppe, id. Ascoli.
Diaferia Gennaro, id. Napoli.
Travagli Vincenzo, distretto Ferrara.
Soliani Alessandro, id. Ancona.
Greco Rocco, id. Lecce.
Coda Vincenzo, id. Salerno.
Bianchi Ferdinando, id. Bologna.
Zanotti Pietro, id. Padova.
Pasotti Riccardo, id. Livorno.
Ciampi Pasquale, id. Caltanissetta.
Peri Antonio, id. Cremona.
Rugolo Salvatore, id. Palermo.
Tamburello Salvatore, id. Palermo.
Rubino Antonio, id. Roma.
Mercenati Raffaele, id. Torino.
Pes di S. Vittorio Antonio, id. Sassari.
Berti-Cerroni Ferruccio, id. Ravenna.
Onesti Generoso, id. Salerno.
Bertolucci Giuseppe, id. Lucca.
Turola Augusto, id. Mantova.
De Vecchi Alessandro, id. Firenze.
Durando Camillo, id. Torino.
Lonati Settimo, id. Alessandria.
Pajara Giuseppe, 2° alpini.
Riva-Berni Francesco, distretto Milano.
Iona Giulio, id. Venezia.
Piatti Pietro, id. Bergamo.
Scuderi Pietro id. Aquila.
Sforzini Roberto, 7 alpini.
Bastianetto Antonio, distretto di Mantova,
Gavirati Giulio, 1° alpini.
Emanuelli Domenico, 3° id.
Cometto Bartolomeo, distretto Firenze.
De Simone Francesco, id. Caserta.
Masieri Luigi, id. Venezia.
Solimete Gio. Battista, id. Napoli.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

(SERVIZIO DELLE POSTE)

Estensione della privativa postale alla corrispondenza dei comuni.

Roma, addì 30 dicembre 1889.

È stato sollevato di recente il dubbio, se i Comuni possano, senza contravvenire alla privativa postale, far distribuire per mezzo dei loro messi o donzelli o dalle loro guardie la propria corrispondenza nel perimetro del rispettivo territorio e mandarla col mezzo degli stessi agenti in località limitrofe.

Sottoposto il dubbio al Consiglio di Stato, questo opinò, che i Comuni non abbiano diritto a verun privilegio, in aggiunta a quelli indicati nell'art. 51 della legge postale (testo unico) in data 20 giugno 1889 e negli articoli 153, 154 e 155 del regolamento generale pel servizio delle Poste, approvato con R. decreto del giorno stesso; onde debbano valersi essi pure della Posta per la spedizione e la distribuzione della propria corrispondenza, sottostando alle tasse prescritte e sieno passibili delle pene comminate ai contravventori, quando si valgano di mezzi estranei.

I Comuni hanno soltanto facoltà di valersi di propri agenti per far distribuire nel rispettivo territorio circolari aperte, quali sarebbero le schede elettorali, gli avvisi di leva, gli avvisi di convocazione e simili, giusta il § *a* dell'art. 6 del regolamento succitato, e così pure possono far trasportare liberamente tutti gli oggetti esclusi dalla privativa, cioè pieghi di carte manoscritte, purchè aperti, stampe e campioni.

Alla regola generale, che anche la corrispondenza dei Comuni debba

aver corso per posta, è fatta eccezione per quelli fra essi Comuni che non hanno ufizio postale; i quali hanno diritto di far distribuire con mezzi propri la loro corrispondenza in tutto il rispettivo territorio e fino all'ufizio postale cui sono aggregati, quando non preferiscano valersi degli agenti rurali delle Poste (art. 2, n. 4 della legge postale).

Questa importante decisione il sottoscritto si affretta a portare a cognizione dei signori prefetti, intendenti di finanza, direttori provinciali ed ispettori delle Poste, affinchè i primi si compiacciano portarla a loro volta a cognizione dei Comuni delle rispettive provincie e tutti ne abbiano norma nelle istruzioni da darsi agli agenti della forza pubblica, incaricati di reprimere le contravvenzioni alla privativa postale e nella risoluzione delle questioni che potessero insorgere.

La corrispondenza di Comuni che fosse sequestrata, stante il suo trasporto abusivo, dovrà essere rimessa agli ufizi di Posta (art 15 della legge postale), passando i verbali all'autorità giudiziaria competente.

In questa occasione il sottoscritto osserva pure, che i Comuni debbono fare impostare quella parte della propria corrispondenza che ha diritto di circolare senza tassa o con tassa ridotta nell'ufizio cui sono aggregati o quanto meno sempre in uno stesso ufizio; mentre se la facessero impostare in altri ufizi dovrebbero francarla per intiero, perchè questi ultimi non avrebbero modo di riconoscerne il contrassegno.

Egli avverte infine, che agli agenti tutti delle Poste, compresi i fattorini rurali ed i procacci, è vietato, sotto pena di destituzione, oltre quelle di cui negli articoli 3 e 4 della Legge postale, di incaricarsi del trasporto e della distribuzione delle corrispondenze di ogni specie di Comuni, al pari di quelle di privati, quando anche eglino esercitino pure le funzioni di messi comunali; tranne che trattisi di ritirarle dall'uffizio postale per recarle ai Comuni stessi o di portarle all'ufizio per conto di questi.

Tornerà gradito un cenno di ricevuta della presente.

Il Ministro
LACAVA.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

fatte nel Regio Osservatorio del Collegio Romano

Il dì 8 gennaio 1890.

Il barometro è ridotto al zero. L'altezza della stazione è di metri 49,6.

Barometro a mezzodì . . . . . = 773, 9

Umidità relativa a mezzodì . . . . . = 63

Vento a mezzodì . . . . . Nord calmo.

Cielo a mezzodì . . . . . sereno.

Termometro centigrado { massimo = 12°, 8, minimo = 1°, 9,

8 *gennaio 1890.*

Europa pressione alquanto bassa intorno Nord-Ovest, specialmente elevata, molto elevata altrove. Vienna 779; Svizzera 778.

Italia 24 ore: barometro disceso; venti deboli settentrionali; sereno, Temperatura leggermente diminuita. Brinate, qualche gelata Italia superiore. Stamane sereno, venti settentrionali freschi estremo Sud Sicilia; deboli altrove. Barometro 777 mill. Nord; 775 costa tirrenica Sud Adriatico; 773 Cagliari, Malta, Atene. Mare agitato costa sicula orientale.

Probabilità: venti deboli settentrionali; cielo sereno; brinate, qualche gelata Nord Centro.

PARTE NON UFFICIALE

Oggi, dodicesimo anniversario della morte del *Padre della Patria* il Gran Re Vittorio Emanuele II, le LL MM il Re e la Regina e S. A. R. il Principe di Napoli si recarono, alle ore 7 ant., alla Chiesa detta il Pantheon, ove assistettero alla messa funebre, celebrata dal cappellano della R. Corte.

Alle ore 10 il Sindaco colla Giunta del Municipio di Roma, visitarono la tomba del Gran Re, deponendovi una corona di fiori: seguirono quindi in lunghissimo corteo, le associazioni popolari, e le rappresentanze degli Istituti scientifici, dell'esercito e di numerose corporazioni

Fino a tarda ora continuò il mesto pellegrinaggio della cittadinanza alla memore tomba del Gran Re.

TELEGRAMMI

(AGENZIA STEFANI)

PARIGI, 7 — Si smentisce categoricamente la voce che il Presidente del Consiglio, Tirard, sarà nominato presidente della Corte dei Conti.

La sola candidatura che vi ha a tale presidenza è quella di Tirman, governatore dell'Algeria.

Si smentisce pure che il presidente della Repubblica, Carnot, debba recarsi a Bruxelles per visitare il Re Leopoldo.

NANCY, 7 — Ebbe luogo un gravissimo scontro ferroviario. Parecchi viaggiatori rimasero feriti

MADRID, 7 — Sagasta, in seguito alle difficoltà incontrate nel formare un gabinetto di conciliazione, ha presentato le sue dimissioni alla Regina-Reggente, consigliandola a consultarsi sulla situazione coi presidenti e cogli ex-presidenti delle due Camere, nonchè coi capi dei partiti politici.

MADRID, 8 — I presidenti delle due Camere si recheranno stamane a Palazzo per conferire colla Regina-Reggente sulla crisi ministeriale

È probabile che sia costituito un Ministero d'affari.

MADRID, 8 — La Regina-Reggente conferì lungamente col presidente del Senato e ricevette i capi dei diversi partiti monarchici. Nulla di nuovo circa la crisi ministeriale.

MADDALENA, 8 — I piroscafi *Raffaele Rubattino*, *Vesuvio* ed *Etna*, della Navigazione generale, prestano ad Aleria la loro opera per l'alleggerimento del piroscafo *Persia*, attendendo l'alta marea, giacchè ora l'acqua è molto bassa, per il disincaglio.

Il Comando della marina, continuando l'invio di questi soccorsi, mandava ieri il vaporino numero 16 a rimorchiarvi una tartana. È partito col vaporino il sig. Gongi, agente della Navigazione generale italiana. Si spera che i danni siano lievi.

ADEN, 8. — E' qui giunto oggi il conte Antonelli. Si imbarcherà sull'*Archimede*, diretto a Massaua.

LONDRA, 8. — La Russia ha diretto alle potenze una Circolare relativa al recente prestito bulgaro iscritto nelle quotazioni della Borsa di Vienna.

MADRID, 8. — È morto il celebre baritono Ronconi, professore nel Conservatorio.

MADRID, 8. — I funerali del baritono Ronconi avranno luogo oggi.

BERLINO, 8. — Il ministro di Boetticher si recò a Friedrichsruhe.

Le *Politische Nachrichten* dicono prematura la notizia che l'elezioni al Reichstag sieno fissate al 6 marzo.

Nessuna decisione è stata presa, finora, in proposito.

LONDRA, 8. Il *Dailye News* ha da Berlino: « La Germania, l'Austria-Ungheria, l'Inghilterra e l'Italia fecero rimostranze alla Porta riguardo all'assoluzione di Moussa bey, reputato istigatore dei fatti di Armenia. Il Sultano conferì in proposito col ministro della giustizia ».

Listino Officiale della Borsa di Commercio di Roma del dì 8 gennaio 1890.

VALORI AMMESSI a CONTRATTAZIONE IN BORSA	Godimento	Valore nom.	Valore vers.	PREZZI IN CONTANTI	Cor. M.	IN LIQUIDAZIONE Fine corrente	IN LIQUIDAZIONE Fine prossimo	Prezzi Nom	OSSERVAZIONI
RENDITA 5 0/0 1ª grida	1 genn. 90	—	—	94 57 1/2	94 57 1/2			94 70	per f. corrente ex coup L. 2,17
» 2ª »	—	—	—		— —			— —	
detta 3 0/0 1ª grida	1 ottobre 89	—	—		— —			— —	
» 2ª »	»	—	—		— —			62 —	
Cert. sul Tesoro Emissione 1860/64	»	—	—		— —			96 30	
Obbl. Beni Ecclesiastici 5 0/0	»	—	—		— —			94 50	
Prestito R. Blount 5 0/0	»	—	—		— —			95 80	
» Rothschild	1 dec. 89	—	—		— —			97 —	
Obbl. munic. e Cred. Fondiario.									
Obbl. Municipio di Roma 5 0/0	1 genn 90	500	500		— —			485 — 1	
» 4 0/0 1ª Emissione	1 ottobre 89	500	500		— —			452 —	
» 4 0/0 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Emissione	»	500	500		— —			442 —	
» Cred. Fond. Banco Santo Spirito	»	500	500		— —			460 —	
» » » Banca Nazionale 4 0/0	»	500	500		— —			484 —	
» » » » » 4 1/2 0/0	»	500	500		— —			503 —	
» » » Banco di Sicilia	»	500	500		— —			— —	
» » » » di Napoli	»	500	500		— —			— —	
Azioni Strade Ferrate.									
Az. Ferr. Meridionali	1 genn. 90	500	500		— —			703 · 2	
» » Mediterranee stampigliate	»	500	500		— —			568 · 3	
» » » certif. provv.	»	500	250		— —			— —	
» » Sarde (Preferenza)	»	250	250		— —			— —	
» » Palermo, Mar. Trap. 1ª e 2ª Emis.	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » della Sicilia	1 genn 90	500	500		— —			— —	
Azioni Banche e Società diverse.									
Az. Banca Nazionale	1 genn. 89	1000	750		— —			1815 —	
» » Romana	1 genn. 90	1000	1000		— —			1090 — 4	
» » Generale	»	500	250		— —			521 — 5	
» » di Roma	»	500	250		— —			44 — 6	
» » Tiberina	1 genn. 89	200	200		— —			93 —	
» » Industriale e Commerciale	»	500	500		— —	518		— —	
» » » » certif. provv.	»	500	250		— —			495 »	
» » Provinciale	»	—	—		— —			— —	
» Soc. di Credito Mobiliare Italiano	1 genn. 90	500	400		— —			562 — 7	
» » di Credito Meridionale	1 genn. 88	500	500		— —			400 —	
» » Romana per l'Illum. a Gaz stamp.	1 genn. 89	500	500		— —			1135 —	
» » » cert. provv. Emiss. 1888	»	500	375		— —			1035 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —			1470 — 8	
» » Italiana per condotte d'acqua	1 genn. 89	500	450		— —			310 —	
» » Immobiliare	1 genn 90	500	500		— —	540		— — 9	
» » dei Molini e Magazz. Generali	»	250	250		— —			285 » 10	
» » Telefoni ed Applicaz. Elettriche	1 genn. 89	100	100		— —			— —	
» » Generale per l'Illuminazione	»	500	500		— —			315 —	
» » » » » cert. provv.	»	100	60		— —			— —	
» » Anonima Tramway Omnibus	»	250	250		— —			175 —	
» » Fondiaria Italiana	»	150	150		— —			63 »	
» » delle Min. e Fondita Antimonio	1 ottobre 89	250	250		— —			— —	
» » dei Materiali Laterizi	»	250	250		— —			— —	
» » Navigazione Generale Italiana	1 genn. 90	500	500		— —			417 » 11	
» » Metallurgica Italiana	1 genn 89	500	500		— —			400 »	
» » della Piccola Borsa di Roma	»	250	250		— —			255 »	
Azioni Società di Assicurazioni.									
Azioni Fondiarie Incendi	1 genn. 90	100	100		— —			90 —	
» » Vita	»	250	125		— —			240 —	
Obbligazioni diverse.									
Obbl. Ferroviarie 3 0/0 Emiss. 1887-88-89	1 genn. 90	500	500		— —			290 » 12	
» » Tunisi Goletta 4 0/0 (oro)	»	1000	1000		— —			— —	
» Soc. Immobiliare	1 ottobre 89	500	500		— —			485 —	
» » » 4 0/0	»	250	250		— —			205 —	
» » Acqua Marcia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » Strade Ferrate Meridionali	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » Ferrovie Pontebba Alta-Italia	1 genn. 90	500	500		— —			— —	
» » » Sarde nuova Emiss. 3 0/0	1 ottobre 89	500	500		— —			— —	
» » F. Palermo Mars. Trap. I. S. (oro)	»	300	300		— —			— —	
» » » » » » II	1 genn. 90	300	300		— —			— —	
» » » Second. della Sardegna	»	500	500		— —			— —	
Buoni Meridionali 5 0/0	»	500	500		— —			— —	
Titoli a quotazione speciale.									
Rendita Austriaca 4 0/0	—	—	—		— —			— —	
Obbl. prestito Croce Rossa Italiana	1 ottobre 89	25	25		— —			— —	

Media dei corsi del consolidato italiano a contanti nelle varie borse del Regno

7 gennaio 1890

Consolidato 5 0/0 . . . . L. 94 731
Consolidato 5 0/0 senza la cedola del semestre in corso . . . . . » 92 561
Consolidato 3 0/0 nominale . . . . . » 60 187
Consolidato 3 0/0 senza cedola, nominale . . » 58 895

Il Sindaco TROCCHI, *Presidente.*

Sconto	CAMBI		Prezzi medi	Prezzi fatti	Nomin.
3	Francia	90 giorni	»	»	100 12 1/2
	Parigi	Chèques	»	»	100 92 1/2
6	Londra	90 giorni	»	»	25 01
	»	Chèques	»	»	»
	Vienna, Trieste	90 giorni	»	»	»
	Germania	90 giorni	»	»	»
	»	Chèques	»	»	»

Risposta dei premi . . . . } 29 gennaio
Prezzi di compensazione . . . . }
Compensazione . . . . 30 »
Liquidazione . . . . 31 »

Sconto di Banca 6 0/0. Interessi sulle Anticipazioni.

Per il Sindaco: AUGUSTO PALLADINI

1 Ex coup. L. 12,50 — 2 Id. L. 12,50. — 3 Ex div. L. 15. — 4 Ex coup. L. 25. — 5 Id. L. 6,25. — 6 Id. L. 6,25. — 7 Id. L. 12. — 8 Id. L. 12,50. — 9 Id. L. 15. — 10 Id. L. 6,25. — 11 Ex div. L. 15 — 12 Ex coup. L. 6,33.

TUMINO RAFFAELE gerente — Tipografia della *Gazzetta Ufficiale*